

Rep. \_\_

## CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEI “VOUCHER NIDO” DEL COMUNE DI POMPIANO

*Misura di potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia  
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  
[art. 1, comma 496, lettera b), della Legge n. 213/2023]*

**Il Comune di Pompiano,**

con sede in Pompiano (BS), Piazza Sant'Andrea n. 32,

Codice Fiscale: 01230950170 - Partita IVA: 00612510982,

tel. 0309462016 - pec: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it,

qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali Maria Gavazzoni,  
domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto e  
nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

e

“ \_\_\_\_\_ ” (denominazione ente gestore)

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/P.za \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ - Partita IVA: \_\_\_\_\_,

tel. \_\_\_\_\_ - pec/e-mail: \_\_\_\_\_;

ente gestore del servizio educativo per l'infanzia:

“ \_\_\_\_\_ ”,

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via/P.za \_\_\_\_\_,

codice AFAM \_\_\_\_\_ - codice CUDES: \_\_\_\_\_,

qui rappresentato dal legale rappresentante, \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente gestore, il quale agisce in nome e per conto e  
nell'interesse della Scuola che rappresenta;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 496, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Legge di bilancio 2024*), “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona”, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi*, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna:
  - lett. a): “quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario”;
  - lett. b): “quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al

*raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire”;*

- lett. c): *“quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica”;*
- il Decreto interministeriale del 24 marzo 2025 -emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con il Ministro per gli Affari Europei, il P.N.R.R. e le Politiche di Coesione, e con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità-, ha disciplinato, per l’annualità 2025, il contributo di cui all’art. 1, comma 496, lett. b), della Legge 30.12.2023, n. 213, ripartendo il Fondo sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante *“Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”* approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 dicembre 2024 ed allegata al medesimo decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed attribuendo a ciascun comune gli importi indicati nell’allegato *“Utenti e risorse aggiuntive”* alla predetta Nota metodologica;
- con il decreto interministeriale sopra richiamato, vengono assegnate al Comune di Pompiano risorse pari ad € 53.676,87, destinate ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia, pari a n. 7 (sette);

### **CONSIDERATO CHE**

- tra le misure di potenziamento del cosiddetto *“servizio di asilo nido”* di cui alla succitata Nota metodologica recante *“Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”*, sono previste le seguenti:
  - il ricorso ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronido privati;
  - l’erogazione alle famiglie di voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- al fine di favorire l’incremento del numero di bambini che può accedere ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in attuazione della succitata normativa, il Comune di Pompiano intende emanare un bando finalizzato al sostegno delle rette a carico delle famiglie, mediante l’erogazione di *“voucher nido”* spendibili presso i servizi educativi per l’infanzia all’uopo convenzionati;

### **DATO ATTO CHE**

- tale soluzione risulta idonea, adeguata e corrispondente all’intenzione dell’Amministrazione Comunale di favorire l’incremento del numero di bambini che può accedere ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia, con particolare attenzione a quelle con basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla retta di frequenza;

- tale soluzione risulta, altresì, coerente con le modalità di finalizzazione delle risorse aggiuntive del *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi* di cui al succitato decreto interministeriale ed alla relativa *"Nota metodologica"*;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti, improntando i propri rapporti sulla base di principi di reciproca collaborazione, nella salvaguardia dell'interesse pubblico che sottende la sottoscrizione della presente Convenzione, stipulano quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le parti per la fruizione dei "voucher nido" erogati dal Comune di Pompiano a favore di minori in età 3-36 mesi, residenti a Pompiano e frequentanti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 all'uopo convenzionati.

1.2 Il contributo concesso dal Comune di Pompiano, denominato "voucher nido", è finalizzato a favorire l'incremento del numero di bambini che può accedere ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 496, lett. b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.3 I criteri di accesso e le modalità di concessione del "voucher nido" a favore delle singole famiglie sono riportati in apposito avviso pubblico del Comune di Pompiano.

### **ART. 2 – FINALITA'**

2.1 Con la presente Convenzione le parti intendono sostenere azioni volte a favorire l'incremento del numero di bambini che può accedere ai servizi educativi per la prima infanzia, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia e, in particolare, agevolando le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza.

2.2 La Convenzione è, dunque, finalizzata all'individuazione di un elenco di Asili Nido/Sezioni Primavera che accettino i "voucher nido" erogati dal Comune di Pompiano a favore dei propri residenti.

2.3 Tramite tale convenzione il Comune di Pompiano intende, altresì, raggiungere i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli "asili nido" per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, come da normativa sopra richiamata, utilizzando le risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà comunale destinate al potenziamento del servizio di Asilo nido.

### **ART. 3 – DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

3.1 Destinatari dell'intervento sono le famiglie con minori di età 3-36 mesi assegnatarie di un "voucher nido" del Comune di Pompiano.

3.2 Per l'assegnazione effettiva di un voucher è indispensabile e propedeutica l'avvenuta iscrizione a uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 -pubblici o privati o parificati- convenzionati con il Comune di Pompiano.

L'iscrizione viene comprovata dal genitore interessato tramite presentazione della relativa documentazione.

3.3 Dopo l'individuazione degli effettivi destinatari, il Servizio Socio-Culturale del Comune provvederà a comunicare, con propria nota, agli enti gestori dei servizi educativi per l'infanzia interessati, l'elenco degli ammessi al beneficio iscritti presso il proprio servizio e l'importo del "voucher nido" agli stessi assegnati.

#### **ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

4.1 L'elenco dei servizi educativi per l'infanzia convenzionati con il Comune viene messo a disposizione delle famiglie assegnatarie del "voucher nido".

4.2 Resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere, in modo libero ed autonomo, il servizio presso cui iscrivere il minore, tra quelli convenzionati con il Comune.

4.3 La stipula della presente Convenzione non comporta alcun obbligo di iscrizione/richiesta del servizio, in quanto la scelta è effettuata direttamente dagli esercenti la potestà genitoriale dei minori intestatari del "voucher nido".

4.4 Al fine di garantire maggiore disponibilità di accesso ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le famiglie stesse possono proporre alla scuola l'adesione alla convenzione con il Comune di Pompiano.

#### **ART. 5 –VALORE DEL “VOUCHER NIDO”**

5.1 Il valore del "voucher nido" verrà quantificato dal Comune di Pompiano, per ciascun minore beneficiario, **fino a concorrenza della retta sostenuta -al netto di altri eventuali contributi e/o benefici percepiti per la medesima finalità (ad es. bonus asilo nido Inps, welfare aziendale, etc.) e con esclusione di costi accessori, (ad es. i pasti), in modo proporzionale alle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.**

5.2 Per la quantificazione del voucher si terrà conto solo della retta -per frequenza a tempo pieno o part time- e non di eventuali ulteriori oneri, quali pasti, pre e post scuola, servizi integrativi, etc.

5.3 La graduazione dell'importo dei voucher verrà definita in modo proporzionale all'ISEE minorenni.

5.4 Le famiglie assegnatarie del "voucher nido" dovranno farsi carico della quota di retta eventualmente non coperta dal voucher comunale e/o da altri contributi e/o benefici percepiti per la medesima finalità, da versare direttamente alla struttura scelta.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

6.1 Il pagamento dei "voucher nido" sarà effettuato dal Comune con cadenza mensile (precisamente, il mese successivo al periodo di riferimento) direttamente all'ente gestore del servizio educativo per l'infanzia presso cui risulta iscritto il minore beneficiario, previa ricezione della relativa fatturazione elettronica (o altro titolo equipollente).

6.2 D'intesa fra le parti, potranno essere eventualmente concordati fatturazioni e pagamenti cumulativi per più mensilità.

6.3 La liquidazione delle fatture di addebito avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione, attestata dal protocollo del Comune, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e dalla Direttiva 2000/35/CE, subordinatamente alla ricezione di attestazione di regolarità contributiva (DURC) richiesta dalla stazione appaltante.

6.4 Eventuali ritardi dei pagamenti, dovuti all'espletamento di formalità amministrative o a cause di forza maggiore, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della ditta affidataria.

## **ART. 7 – ELENCO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI**

7.1 L'elenco dei servizi educativi per l'infanzia convenzionati con il Comune sarà consultabile presso il Servizio Socio-Culturale del Comune.

7.2 L'elenco dei soggetti convenzionati resta "aperto": l'ente gestore del servizio educativo per l'infanzia che intenda convenzionarsi ed essere inserito nell'elenco -anche in corso d'anno-, dovrà presentare domanda direttamente al Comune di Pompiano, tramite PEC.

## **ART. 8 – DURATA**

8.1 La presente Convenzione è finalizzata all'utilizzo delle risorse del *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi* di cui all'art. 1, comma 496, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinate all'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e si conclude con l'esaurimento delle risorse assegnate, eventualmente anche per annualità successive. Spetterà al Comune, in tal caso, comunicarne il proseguo.

8.2 La Convenzione potrà, in ogni caso, decadere in caso di:

- venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione al funzionamento della scuola;
- venir meno delle condizioni iniziali che hanno originato gli accordi per la stipula della presente.

## **ART. 9 - PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI**

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento n. 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti per la partecipazione alla presente procedura verranno trattati dal Comune di Pompiano, con sede in Piazza Sant'Andrea, 32 - 25030 Pompiano (BS), in qualità di Titolare del Trattamento. L'informativa completa inerente tale tipologia di trattamento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

## **ART. 10 - CONTROVERSIE**

10.1 In considerazione della natura di servizio pubblico e sociale dell'oggetto della Convenzione, le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dalla stessa.

10.2 Qualora ciò non fosse possibile, rimane esclusa la clausola arbitrale e, per la definizione di eventuali controversie, foro esclusivo competente è quello di Brescia.

## **ART. 11 – REGISTRAZIONE E SPESE**

11.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte II, del T.U. 26.04.1986, n. 131.

11.2 Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, saranno a carico del Comune di Pompiano.

## **ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

12.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

**COMUNE DI POMPIANO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI  
Maria Gavazzoni**

**ASILO NIDO / SEZIONE PRIMAVERA**

\_\_\_\_\_  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
\_\_\_\_\_